



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

REGOLAMENTO DI ATENEO

REGOLAMENTO PER LA NOMINA A CULTORE DELLA MATERIA

EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 7622 DEL 23/05/2022

Indice

1	OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE	3
	<i>ART.1</i> <i>Contenuto del Regolamento per la nomina a Cultore della Materia</i>	<i>3</i>
	<i>ART.2</i> <i>Definizione di Cultore della Materia.....</i>	<i>3</i>
2	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.....	3
	<i>ART.3</i> <i>Compiti e funzioni del Cultore della Materia.....</i>	<i>3</i>
	<i>ART.4</i> <i>Requisiti.....</i>	<i>3</i>
	<i>ART.5</i> <i>Presentazione della domanda</i>	<i>4</i>
	<i>ART.6</i> <i>Incompatibilità.....</i>	<i>4</i>
	<i>ART.7</i> <i>Termine di presentazione della proposta.....</i>	<i>4</i>
	<i>ART.8</i> <i>Valutazione del Consiglio di Facoltà.....</i>	<i>4</i>
	<i>ART.9</i> <i>Nomina.....</i>	<i>5</i>
	<i>ART.10</i> <i>Durata, revoca e rinnovo.....</i>	<i>5</i>
	<i>ART.11</i> <i>Uso della qualifica e Certificazioni.....</i>	<i>5</i>
	<i>ART.12</i> <i>Elenchi dei Cultori della Materia e Trasparenza.....</i>	<i>5</i>
3	ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	5

1 Oggetto e Campo d'applicazione

ART.1 Contenuto del Regolamento per la nomina a Cultore della Materia

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura e i requisiti per la nomina nonché le attività dei Cultori della Materia presso le Facoltà di Filosofia, di Medicina e Chirurgia, e di Psicologia dell'Università Vita – Salute San Raffaele.

ART.2 Definizione di Cultore della Materia

1. Per Cultori della Materia si intendono esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli dell'Università, che abbiano acquisito documentate esperienze e peculiari competenze in uno specifico settore scientifico disciplinare in virtù delle quali possono essere abilitati a compiti di supporto della didattica come meglio descritti in seguito.

2 Disposizioni del regolamento

ART.3 Compiti e funzioni del Cultore della Materia

1. La qualifica di Cultore della Materia è attribuita esclusivamente ai fini della composizione delle commissioni di esame di profitto e delle commissioni della prova finale in conformità a quanto disposto dall'art. 42 del R.D. n. 1269 del 4 giugno 1938 e dall'art. 24 del Regolamento Didattico di Ateneo, nonché di supporto nello svolgimento di esercitazioni e attività seminariali e di laboratorio.

2. Non è ammesso pertanto, con la sola qualifica di Cultore della Materia, lo svolgimento di attività istituzionali, con particolare riferimento a lezioni, seminari, esercitazioni. I Cultori della Materia possono tuttavia essere titolari di un contratto di insegnamento o di un contratto, borsa o assegno di ricerca come disciplinato dai relativi regolamenti di Ateneo.

3. Le attività connesse alla qualifica di Cultore della Materia non danno diritto ad alcun compenso, sotto nessuna forma, in quanto svolte esclusivamente su base volontaria; né danno luogo a diritti in ordine all'accesso a funzioni e ruoli della carriera universitaria.

4. Il Cultore della Materia è tenuto al rispetto del Codice Etico dell'Università e dei regolamenti interni in quanto applicabili.

ART.4 Requisiti

1. Per l'attribuzione della qualifica di Cultore della Materia in corsi di laurea magistrale è necessario il possesso del titolo di laurea quinquennale, vecchio ordinamento, di laurea Magistrale o Specialistica o equivalente purché conseguita da almeno tre anni. Per i corsi di laurea triennali è invece sufficiente il possesso del titolo di laurea triennale o equivalente, purché conseguita da almeno tre anni. Ai fini della qualifica, occorre inoltre dimostrare di avere svolto attività professionale e/o di ricerca nell'area disciplinare per la quale la qualifica viene richiesta.

ART.5 Presentazione della domanda

1. La proposta di conferimento della qualifica di Cultore della Materia, debitamente motivata e sottoscritta, deve essere presentata, con il consenso dell'interessato, al Consiglio di Facoltà da un docente di ruolo titolare di insegnamento nell'ambito del quale il Cultore svolgerà la propria attività.
2. La proposta deve contenere l'indicazione dell'insegnamento per il quale la nomina è richiesta e del settore scientifico disciplinare di riferimento.
3. La proposta deve essere corredata da una dichiarazione rilasciata dall'interessato nella quale lo stesso afferma di aver preso visione e di attenersi, nello svolgimento della propria attività, alle prescrizioni contenute nel presente regolamento e di non incorrere in alcuna delle incompatibilità di cui al seguente art. 6.
4. Alla proposta devono essere allegati:
 - a) curriculum vitae del candidato Cultore della Materia;
 - b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al precedente art. 4;
 - c) elenco di eventuali pubblicazioni;
 - d) ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione.

ART.6 Incompatibilità

1. È incompatibile con la nomina a Cultore della Materia:
 - a) intrattenere rapporti di collaborazione di qualunque natura con istituzioni o enti di carattere extra-universitario che forniscono servizi di preparazione o assistenza agli studi universitari;
 - b) essere iscritto, in qualità di studente, a qualsiasi attività didattica istituzionale presso l'Università Vita-Salute San Raffaele quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, corsi di laurea triennali e/o magistrali, master di primo e secondo livello, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione.

ART.7 Termine di presentazione della proposta

1. Il docente proponente deve presentare la candidatura al Consiglio di Facoltà entro e non oltre l'inizio di ciascun anno accademico.

ART.8 Valutazione del Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è competente ad esprimere il proprio parere sul candidato e a procedere con la nomina.
2. La valutazione del Consiglio di Facoltà circa il profilo scientifico del candidato a Cultore della Materia tiene conto della congruenza dei titoli presentati, delle competenze acquisite e maturate rispetto alle funzioni e alle attività che il Cultore andrà a svolgere.
3. In particolare, il candidato deve possedere almeno due tra i requisiti di seguito elencati che siano congruenti con la disciplina o il settore scientifico disciplinare cui l'insegnamento per il quale viene richiesta l'attribuzione della qualifica afferisce:
 - a) titolo di laurea;
 - b) pubblicazioni scientifiche;
 - c) titolo di Dottore di Ricerca o Diploma di Specializzazione o Master di II livello;

- d) titolarità presente o passata di un assegno di ricerca;
- e) titolarità presente o passata di un contratto di insegnamento.

ART.9 Nomina

1. Se la verifica della candidatura ha esito positivo, il Consiglio di Facoltà procede alla nomina del Cultore della Materia.

ART.10 Durata, revoca e rinnovo

1. La qualifica di Cultore della Materia è valida per un triennio accademico, ferma restando la possibilità di revoca, per mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, con delibera motivata del Consiglio di Facoltà.

2. Alla scadenza del triennio è consentito il rinnovo, previa dimostrazione della continuità dell'impegno scientifico e/o professionale, e secondo le modalità e i requisiti previsti dal presente Regolamento.

ART.11 Uso della qualifica e Certificazioni

1. Il Cultore della Materia può fare uso della qualifica esclusivamente durante il periodo di attribuzione della stessa e limitatamente all'insegnamento per il quale è stata conferita.

2. Eventuali certificati richiesti dal Cultore della Materia in merito alle funzioni espletate sono rilasciati dal Preside della Facoltà sulla base delle attestazioni fornite dal titolare dell'insegnamento che ne ha proposto la nomina.

ART.12 Elenchi dei Cultori della Materia e Trasparenza

1. Il Consiglio di Facoltà è tenuto a redigere e aggiornare gli elenchi dei Cultori della Materia che provvede a trasmettere ai responsabili delle segreterie e delle strutture di coordinamento della didattica prima dell'inizio di ogni semestre, ovvero non oltre il 10 settembre e non oltre il 10 febbraio.

2. Ai fini dei requisiti di trasparenza, gli elenchi dovranno contenere le generalità del Cultore della Materia e del docente proponente, la data della nomina, gli insegnamenti per i quali è conferita e il periodo di validità della stessa.

3. Gli elenchi devono essere pubblicati sulla pagina web della Facoltà di Medicina e Chirurgia entro il primo giorno dell'inizio delle lezioni di ogni semestre.

3 Entrata in vigore e norme transitorie

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'emanazione del Decreto Rettorale.